

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1618

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, GIBELLI

Nuove norme in materia di emittenza radiotelevisiva locale

Presentata il 20 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come sottolineato nei programmi di lavoro del nuovo Governo, il tema dell'emittenza locale radiotelevisiva sarà oggetto, nella presente legislatura, di una attenta opera di regolamentazione, nella consapevolezza del suo valore di essenziale risorsa di democrazia e di pluralismo sul territorio.

Tale emittenza, infatti, dà voce alle diverse e molteplici realtà dislocate nella Nazione e rappresenta, proprio per la territorialità che la connota, la sede naturale del dibattito politico, soprattutto locale. A tale fine, diversi sono gli aspetti della struttura del settore dell'emittenza locale su cui agire tempestivamente.

Appare innanzitutto necessario apportare radicali modifiche alla legge 28 febbraio 2000, n. 28, cosiddetta « legge sulla *par condicio* », abrogando quei vincoli che, nelle recenti competizioni elettorali, hanno ostacolato ed annichilito la comunicazione

politica sulle emittenti locali. La causa è da individuare nella complessità delle procedure previste dalla citata legge, incuranti delle peculiarità del settore dell'emittenza privata in ambito locale. Una discriminazione che deve essere sanata affinché sia garantito il pluralismo delle fonti e degli orientamenti politico-informativi. Le imprese radiotelevisive, in quanto imprese di opinione, devono potere conservare la prerogativa della valutazione politica, strettamente connessa alla libertà di cronaca politica. È da ricordare che nel dibattito politico che ha accompagnato l'approvazione delle disposizioni d'accesso ai mezzi d'informazione in campagna elettorale molte forze politiche, sia di minoranza che di maggioranza, avevano sottolineato la necessità di rivedere la normativa in merito alle radiotelevisioni locali.

Su un altro fronte, è necessario sbloccare le problematiche burocratiche e nor-

mative gravanti sull'emittenza privata che, come evidenziato dalla Corte dei conti nell'ultima relazione al Parlamento, ostacolano significativamente il procedimento di riconoscimento ed erogazione delle risorse stanziato. Questo, con particolare riferimento all'emittenza radiofonica, per la quale è necessario prevedere fondi a sostegno analoghi a quelli previsti per le televisioni locali dal decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999. Il vincolo occupazionale previsto dal decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, per le imprese radiofoniche locali costituisce un'importante punto di riferimento per ridefinire i criteri di concessione di tali contributi. In tale senso è importante pensare ad una revisione dei requisiti occupazionali richiesti per la concessione della radiodiffusione televisiva locale.

In conclusione, si ritiene che se da parte del Parlamento, del Governo e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuno per le proprie competenze, non verrà data la dovuta priorità all'obiettivo di una più equa normativa del settore radiotelevisivo privato, il destino delle imprese radiofoniche e televisive locali risulterà inevitabilmente segnato nel momento di passaggio alla tecnologia digitale. In mancanza di un pronto intervento normativo, si stanno creando inaccettabili barriere all'ingresso di ordine tecnico, giuridico ed economico nell'accesso delle emittenti locali all'era digitale, rafforzando i presupposti per un drastico ridimensionamento del settore e minando la trasparenza dell'intero processo di liberalizzazione, da tempo avviato a livello europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Abolizione dell'obbligo di comunicazione politica per le emittenti radiotelevisive locali).

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale »;

b) all'articolo 3:

1) il comma 5 è abrogato;

2) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

c) all'articolo 4:

1) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

2) al comma 8, le parole: « e locali » sono soppresse;

d) all'articolo 11, comma 1, le parole: « e locali » sono soppresse.

ART. 2.

(Misure a sostegno delle emittenti radiofoniche locali).

1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma

3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le emittenti radiotelevisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di concorso di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni, alle provvidenze di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. All'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fino all'adozione del piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, a favore delle emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione ».

ART. 3.

(Modifiche di condizioni per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito locale).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

b) al comma 2-*bis*, alinea, le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2002 »;

c) al comma 2-*bis*, lettera *a)*, le parole: « che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale » sono soppresse.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0020840